

# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
U.O. MANUTENZIONE, SPORT E MOBILITÀ  
UFFICIO SPORT

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE E SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA/ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE/FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE \_\_\_\_\_ PER L'ASSEGNAZIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE SITA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “TINA ANSELMI” – GRAGNANO TREBBIENSE, PER GLI ANNI 2025-2030.

<b>Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE</b>	<b>3</b>
<b>Art.2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE</b>	<b>4</b>
<b>Art.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE</b>	<b>4</b>
<b>Art.4 - USO DELL'IMPIANTO</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7 - ONERI A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 - DANNI AD ATTREZZATURE ED ARREDI</b>	<b>8</b>

<b>Art. 9 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10 - OBBLIGATORietà DELLA CONVENZIONE</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 - GARANZIE</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12 – PENALITA'</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 - DECADENZA</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 - CONTROVERSIE</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15 – VIGILANZA</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16 – ONERI FISCALI E SPESE</b>	<b>11</b>
<b>Art. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>	<b>11</b>
<b>Art. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>11</b>

## Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Gragnano Trebbiense concede alla Società ed Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva, discipline sportive associative/Federazione sportiva nazionale \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_ in seguito denominato "Gestore", l'utilizzo, in orario extra scolastico (per orario extra scolastico si intende: nei giorni feriali, dopo le ore 16.30 nei giorni di calendario scolastico, le giornate intere di sabato e domenica e le giornate intere nei mesi estivi e periodi in cui la scuola è chiusa), della palestra di proprietà del comune di Gragnano Trebbiense sita presso la Scuola Primaria "Tina Anselmi" - Gragnano Trebbiense, bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale, a fronte dello svolgimento da parte del Gestore dei servizi relativi all'apertura, chiusura, pulizia e vigilanza dell'impianto e quant'altro necessario per il funzionamento del medesimo impianto sportivo.

Le aree, i locali e le strutture della palestra, date in consegna al Gestore, sono evidenziati nella planimetria, **allegata alla** presente Convenzione e comprendono: palestra, spogliatoi e servizi annessi.

Nello specifico, l'immobile è così composto:

un nucleo principale consistente nello spazio dedicato al campo da gioco più quello destinato al pubblico: l'intero vano interno del fabbricato palestra è di 24.64 x 35.80 m di lato per un'altezza totale esterna di circa 9.00 m. L'area della palestra destinata all'attività sportiva ha dimensioni pari 21,54mt x 35,80 mt dimensionato per il gioco del basket e della pallavolo in particolare per la Serie C. Lungo il lato sud è presente uno spazio per gli spettatori con capienza di circa 100 spettatori dove è collocata una tribuna prefabbricata.

Il fabbricato minore annesso contiene i servizi alla palestra ha un'altezza interna pari a 2,95 mt. Il fabbricato "minore" contiene quindi tutti i locali necessari all'uso dell'impianto sportivo e in particolare: il locale tecnico, la sala quadri, due spogliatoi per gli arbitri dotati di servizi igienici e docce, un atrio di ingresso che facilita l'accesso della palestra con il vicino comparto scolastico, bidelleria, infermeria, due spogliatoi per atleti/studenti dotati di servizi e docce, i servizi per gli spettatori accessibili tramite antibagno e divisi per genere, il locale per il personale provvisto del proprio bagno, un deposito accessibile dall'interno e una biglietteria/ingresso alla palestra.

Al Gestore, a fronte del compimento di tali servizi, verrà concesso l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività sportive, agonistiche e promozionali secondo gli orari e le modalità definite dall'Ufficio Sport.

#### **Art.2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE**

Scopo della Convenzione è l'utilizzo e la conduzione dell'impianto, in orario extra scolastico, senza fine di lucro, nel rispetto delle finalità che l'Amministrazione Comunale persegue ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 267/2000, che costituiscono, sul piano normativo, il presupposto essenziale per una politica di promozione di attività sportive e ricreative attribuendo ai Comuni significative funzioni in materia e della legge Regione Emilia Romagna n° 8/2017.

L'uso ed il funzionamento dell'impianto devono essere garantiti solo per quegli scopi per cui la concessione è disposta; il Gestore non potrà in alcun modo procedere a sub concessioni delle strutture assegnate.

Il Responsabile dell'Ufficio Sport si riserva la facoltà, per particolari necessità legate alla disponibilità complessiva degli impianti comunali e alla loro razionale assegnazione, di concedere ad altre Società gli spazi non utilizzati e di svolgere presso l'impianto in questione, iniziative e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della Convenzione è fissata per il periodo dal 01.09.2025 – 31.08.2030.

#### **Art.4 - USO DELL'IMPIANTO**

Il Gestore deve utilizzare l'impianto nelle modalità e termini che verranno stabiliti dal Responsabile dell'Ufficio Sport, in modo corretto usando la diligenza del "buon padre di famiglia" e deve osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento al "Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Gragnano Trebbiense, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati" approvato con atto del Consiglio Comunale n° 14 del 21.04.2022.

La conduzione dell'impianto deve assicurare il funzionamento del medesimo alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e con la finalità di diffondere la pratica sportiva nel Comune di Gragnano Trebbiense.

Per l'uso della struttura il gestore è tenuto al pagamento dell'importo forfettario di euro 5000 annui (iva compresa) entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Gestore assume gli oneri del servizio così come indicato all'art. 1; dichiara inoltre di aver preso perfetta conoscenza dei locali di che trattasi prima dell'accettazione della Convenzione.

Il Gestore assicura la perfetta esecuzione del servizio assegnatogli mediante le seguenti prestazioni:

##### **Apertura:**

- della palestra e accensione delle luci dell'edificio in osservanza agli orari stabiliti dall'Ufficio Sport.

##### **Sorveglianza / custodia:**

- controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive;
- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- controllo dei locali destinati a spogliatoi e palestra durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- custodia e sorveglianza dell'immobile affidato e quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Sport ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;
- vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso e il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni.
- Controllo e verifica della temperatura dei locali (spogliatoi, bagni, infermeria e palestra) durante il periodo invernale. In caso di anomalie sarà compito della concessionaria contattare direttamente il gestore dell'impianto di riscaldamento e informare l'ufficio tecnico competente

##### **Pulizia: norme generali per lo svolgimento del servizio.**

Il servizio deve essere svolto attraverso le seguenti prestazioni giornaliere:

- spazzatura e pulitura attraverso l'utilizzo di strofinaccio o di apposite attrezzature e di idoneo detergente di tutti i locali oggetto del servizio da effettuarsi di norma al termine delle attività (e se necessario anche prima dell'inizio);
- pulizia del parquet utilizzando detergenti specifici ed idonei al tipo di pavimentazione, avendo tutte le cure necessarie;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici ed apparecchi sanitari;
- spolveratura ad umido di mobili, scrivanie, tavolini e suppellettili varie;
- svuotamento cestini portacarte ed eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica, pulitura zerbini ecc.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte trattando ogni pavimento od attrezzatura, a seconda della natura del medesimo, onde evitare ogni e qualsiasi danno o deterioramento.

**Chiusura:**

- controllo che al termine delle attività non vi siano persone all'interno dell'impianto;
- spegnimento di tutte le luci dei locali;
- chiusura degli ingressi d'accesso all'impianto;
- custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.

Il Gestore sarà inoltre tenuto a segnalare al Responsabile dell'Ufficio Sport gli eventuali guasti rilevati durante le ore di utilizzo.

Il Responsabile dell'Ufficio Sport si riserva la facoltà di controllare, attraverso propri collaboratori l'ottemperanza di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Al Gestore è consentito affiggere cartelloni, manifesti pubblicitari degli sponsor che sostengono l'attività sportiva della stessa. A tal fine dovranno essere esposti in modo ordinato, senza arrecare danni alle strutture e non esporre immagini o frasi che possano in qualche essere dannose o lesivi della dignità umana

**Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE**

Il Gestore si impegna:

- a) ad effettuare il servizio con tutte le garanzie necessarie, sia quelle di carattere generale e di sicurezza sul lavoro, sia sotto il profilo organizzativo;
- b) a riparare (per danni lievi) o sostituire (per danni gravi) immediatamente ed a proprie spese attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale alle quali sia stato arrecato danno;

c) al pagamento, per l'uso della struttura, della quota annua come stabilito all'art. 4 al Comune di Gragnano Trebbiense entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Gestore assume inoltre l'onere relativo alla fornitura di tutto il materiale necessario ad un regolare svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Durante lo svolgimento del servizio il Gestore dovrà garantire la sicurezza del personale addetto e delle attrezzature di sua proprietà.

Inoltre il Gestore dovrà fornire al Responsabile dell'Ufficio Sport il nominativo ed il recapito dell'incaricato dello svolgimento del servizio, il quale dovrà garantire la reperibilità e i contatti con l'Ufficio Sport.

È fatto espresso divieto al Gestore di sub concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione.

Il Gestore, nel corso dell'utilizzo degli spazi, dovrà altresì attenersi ed attuare le disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché attenersi ai seguenti comportamenti:

- garantire, all'interno dell'impianto, la presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la Società del gruppo di atleti o fruitori della palestra;
- individuare un responsabile, che, durante l'attività in palestra, sia referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare) nonché per la gestione delle emergenze di primo soccorso.

In occasione di concessione ad altre Associazioni sportive e di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, come previsto nel precedente art. 2, il Gestore è tenuta a svolgere tutti i servizi assegnati dalla presente Convenzione.

In tali occasioni gli utilizzatori dovranno versare direttamente al Gestore la tariffa oraria stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Gestore si impegna a prendere visione e a rispettare gli eventuali "Regolamenti di Istituto" emanati dai Dirigenti scolastici.

#### **Art. 7 - ONERI A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO**

Sono a carico dell'Ente proprietario dell'impianto:

- tutte le spese di manutenzione ordinaria (ad eccezione della piccola manutenzione elencate a titolo esemplificativo all'art 4 comma 1 dell'avviso) e straordinaria, ad eccezione di quelle

imputabili al cattivo uso degli impianti o per danni causati da persone (atleti, dirigenti, allenatori, pubblico ecc.);

- spese per i consumi di energia elettrica e acqua, nonché la conduzione della centrale termica e le relative manutenzioni.

#### **Art. 8 - DANNI AD ATTREZZATURE ED ARREDI**

Il Gestore è direttamente responsabile:

- dell'uso delle attrezzature e degli arredi insistenti presso l'impianto di proprietà comunale;
- di tutti gli eventuali danni accertati, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati alle attrezzature ed arredi di cui sopra, che a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Sport risultassero prodotti dal personale in servizio presso le strutture, fatte salve le normali usure.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'uso della palestra, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del Gestore con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune. In ogni caso il gestore si obbliga espressamente a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti che possano comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso della palestra e degli accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso delle palestre e degli accessori.

A tale scopo il Gestore deve stipulare, con oneri a suo carico, apposite polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, di almeno 1.500.000,00 per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nella palestra, ed è tenuto a fornirne una copia al Comune

#### **Art. 10 - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione, s'intende vincolante per il Gestore, dal momento dell'accettazione della medesima.

Per motivi di interesse pubblico e con provvedimento motivato, il Responsabile dell'Ufficio Sport può sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Gestore; il Responsabile dell'Ufficio Sport può altresì sospendere temporaneamente con provvedimento motivato, revocare o modificare la presente Convenzione per particolari necessità, in relazione alla disponibilità complessiva degli impianti comunali e alla loro razionale assegnazione, nonché per interventi di riqualificazione programmati presso la palestra in questione.

Il Responsabile dell'Ufficio Sport e il Gestore possono, in accordo, apportare modifiche alla presente Convenzione, purché non sostanziali.

È facoltà del Gestore recedere dalla concessione con l'obbligo di comunicare tale volontà al Dirigente dell'Ufficio Sport, con raccomandata R/R alla proprietà, non meno di 180 giorni (dalla data del recesso).

#### **ART. 11 – GARANZIE**

Il Gestore dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste dall'affidamento. La garanzia sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato degli impianti e sempre che il Gestore abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il Gestore dovrà reintegrare la garanzia qualora durante l'affidamento il Comune debba valersene, in tutto o in parte. Eventuali penali per mancato rispetto delle clausole della presente convenzione saranno applicate al Gestore, previo contraddittorio tra le parti ed a valere sulla garanzia definitiva.

#### **Art. 12 PENALITA'**

1. Il Gestore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi al servizio oggetto dell'appalto;
2. In caso di inadempienza agli obblighi convenzionali di inosservanza a quanto previsto nelle proposte tecniche, il Gestore potrà subire l'applicazione di penali che variano da un minimo di € 50,00 € ad un massimo di 500,00 € in relazione alla gravità, la negligenza, l'inadempienza o alla recidività;
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata con PEC o altro strumento idoneo. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni

dalla data del ricevimento della stessa. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà l'applicazione della penale;

4. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio Sport

5. Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il Comune avrà la facoltà di disporre la decadenza dalla concessione, con escussione dell'intera cauzione definitiva e eventuale richiesta di risarcimento del danno;

6. Il Gestore non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti;

7. si dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario L'A.C. provvederà al recupero delle somme dovute attingendo direttamente dalla fidejussione.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestissero carattere di gravità e comportassero il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, potranno costituire, a discrezione dell'AC, causa di risoluzione immediata del contratto

#### **ART. 13 – DECADENZA**

A seguito di reiterate oppure gravi violazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione, previa istruttoria, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della gestione, con eventuale richiesta di risarcimento danni e senza la possibilità per il Gestore di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo rimborso spese. Nel caso in cui siano in corso di esecuzione lavori straordinari a carico del Gestore, quest'ultimo assume l'obbligo di portare a termine gli stessi nei tempi pattuiti/indicati con oneri a proprio carico. Si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza del Gestore, sempre che la medesima, diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro il perentorio termine stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Sport.

Il Gestore può essere dichiarato decaduto anche quando, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Sport, sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia, sia compromessa la buona riuscita della conduzione dei locali.

In caso di decadenza, il Gestore sarà tenuto a riconsegnare, ENTRO I TERMINI PERENTORI STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON INFERIORI A 15 GIORNI, immediatamente l'impianto.

#### **Art. 14 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Gragnano Trebbiense e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Piacenza.

#### **Art. 15 - VIGILANZA**

Il Responsabile dell'Ufficio Sport mantiene la vigilanza dei beni oggetto della presente Convenzione ed ha la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione della conduzione dell'impianto con l'ausilio di collaboratori di fiducia, riservandosi inoltre la facoltà di avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, dell'opera di esperti estranei all'Ente.

Il Responsabile dell'Ufficio Sport può revocare, sospendere o rinviare l'attività programmata sull'impianto stesso come stabilito dall'art. 14 del Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi approvato con Delibera C.C. del 14/04/2022, per ragioni di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza.

#### **Art. 16 - ONERI FISCALI E SPESE**

Tutte le spese di imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, sono a carico del Gestore, nessuna esclusa.

#### **Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia all'avviso, al regolamento comunale che disciplina l'uso degli impianti sportivi ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Gestore ed a terzi potessero derivare dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione può essere sempre revocata per ragioni di interesse pubblico. Tale facoltà deve essere preceduta da preavviso da notificarsi al Gestore non meno di 60 giorni prima della data fissata per il recesso, senza alcun obbligo di indennizzo per la risoluzione anticipata.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Regolamento Comunale in vigore per la gestione degli impianti sportivi, al Regolamento dei Contratti in vigore nel Comune di Gragnano Trebbiense, al Codice Civile e alle Leggi Speciali.

#### **Art. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016, il Gestore dichiara di essere informata del fatto che l'Amministrazione Comunale di Gagnano Trebbiense tratterà i dati personali contenuti nella presente Convenzione, sia con modalità cartacea sia con modalità informatica, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.